



DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2009
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

(V. Stampati Camera nn. 139, 549 e 2850)

d'iniziativa dei deputati ASCIERTO (139); BERTOLINI (549); FALLICA, CICU, MOLES, MISURACA, DE ANGELIS, PAGANO, PUGLIESE, GRIMALDI, STAGNO D'ALCONTRES, TERRANOVA, MINARDO, Giulio MARINI e HOLZMANN (2850)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 2799)

presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 2009*

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili
nelle missioni internazionali per la pace»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

